Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 settembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 8

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 111, concernente norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, compresi gli ufficiali in servizio permanente sia del ruolo normale che del ruolo speciale unico e di complemento, nonchè i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi arma o servizio che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e che alla data del 31 dicembre 1982 non abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età.

I candidati dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente.

La statura minima richiesta è di m. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 6.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, secondo lo schema riportato nell'allegato 1 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del reparto od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la sua posizione militare;

l'indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando del Reparto od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando del Reparto od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Reparto od ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo d'ufficio o da dichiarazione del comandante del Reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente università su carta bollata dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea (in medicina e chirurgia);

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso redatta su carta bollata. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, su carta bollata, attestante la conseguita abilitazione;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera che il concorrente credesse produrre.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o il centro medico legale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il reparto o ente di appartenenza o il distretto militare di residenza, nonchè presso l'ospedale militare di Cagliari (per i residenti in Sardegna).

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione di cui sopra sarà composta da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dello ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso la direzione di sanità del comando militare territoriale da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando militare stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa - Ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

dal generale medico, capo del Corpo sanitario dell'Esercito o da un altro generale medico in servizio permanente dello stesso Corpo, presidente;

da quattro ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente la commissione disporrà di 30 punti.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame (scritta, orali e pratiche); ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica espressa in trentesimi dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami, le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli ed il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore a 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore a 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perderanno il diritto a sostenere le altre.

Art. 10.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica;

b) prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica medica;

c) prova orale e prova pratica di semeiotica e clinica chirurgica, con nozioni di chirurgia d'urgenza;

d) prova orale di igiene con applicazione alle collettività militari.

In ciascuna delle due prove pratiche di clinica e semeiotica medica e chirurgica il candidato, su di un ammalato designato dalla commissione, esporrà e discuterà il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico e quelle ricerche di laboratorio adatte nel caso in esame per comprovare il giudizio diagnostico indicando per esso il rispettivo significato semeiologico.

I candidati debbono dar prova della loro capacità tecnica nel rilievo dei sintomi, delle conoscenze sul valore diagnostico dei dati semeiologici rilevati, della loro cultura in fisiologia e patologia in rapporto alle esigenze della pratica professionale ed infine della loro maturità nel giudizio prognostico e nelle indicazioni e prescrizioni terapeutiche.

Nella prova di chirurgia, il candidato dovrà dimostrare anche la sua capacità nella confezione di apparecchi ed in altre prestazioni (medicature, interventi di ambulatorio) con speciale riguardo alle prestazioni per soccorso d'urgenza.

Verranno altresì saggiate le cognizioni anatomiche del candidato per le esigenze dell'esercizio professionale.

Nei riguardi delle indicazioni operatorie il candidato verrà particolarmente interrogato sui criteri nello stabilirle, mentre, per ciò che si riferisce alla tecnica operativa, le interrogazioni saranno limitate alle nozioni che abbiano nella pratica una applicazione anche per parte dei medici generici e precisamente a quello di pronto soccorso.

I punti ottenuti dai candidati nella prova pratica di clinica medica ed in quella di clinica chirurgica formeranno media, in un unico voto espresso in trentesimi, con quelli ottenuti nella corrispondente prova orale.

La prova scritta avrà luogo in Roma. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 10 dicembre 1982 verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere detta prova. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi degli articoli 5, 6 e 9 sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere la prova scritta di cui sopra all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1983, muniti di carta di identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della predetta prova, saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove orali e quelle pratiche si svolgeranno anch'esse in Roma presso l'ospedale militare del Celio, nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche ed orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tali prove, i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dalla amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, una dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 12.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati in servizio, quali dipendenti dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente nel Corpo Sanitario dello Esercito, ruolo ufficiali medici, nell'ordine di graduatoria.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente medico in servizio permanente sarà corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

All'atto della nomina, i vincitori del concorso per tenente medico in servizio permanente dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno sei anni.

Dopo la nomina gli ufficiali di cui sopra frequenteranno il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, presso la Scuola di sanità militare di Firenze, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il predetto corso saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del Corpo sanitario, qualora non avessero ancora completato gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1982

Il Ministro: Lagorio

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1982
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 278

Allegato 1

(art. 3 del bando)

Modello di domanda
di ammissione al concorso
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - Roma

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . appartenente al (distretto militare o Reparto) . . . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . . .), via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al

concorso per la nomina di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici, di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1982.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di trovarsi nella seguente posizione militare (5).

Allega i seguenti documenti (6):

Data .

Firma

(per esteso cognome e nome leggibile)

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato, generalità della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed, in caso affermativo, specificare l'Arma ed il reparto di appartenenza, nonchè il periodo in cui abbia adempiuto agli obblighi stessi.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(3950)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vita la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, compresi gli ufficiali in servizio permanente sia del ruolo normale che del ruolo speciale unico e di complemento, nonchè i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo di qualsiasi arma o corpo, che siano in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario e che alla data del 31 dicembre 1982 non abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite di età.

I candidati dovranno, inoltre essere riconosciuti in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente.

La statura minima richiesta è di m 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 6.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato 2 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del Reparto od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la sua posizione militare;

l'indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando del reparto od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante lo svolgimento dal concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando del reparto od ente cui il concorrente ha presentato la domanda;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo d'ufficio o da dichiarazione del comandante del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente università, in carta bollata, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina veterinaria;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso redatta su carta bollata. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta bollata, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera che il concorrente credesse produrre.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il Ministro della difesa, può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o il centro medico legale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il reparto di appartenenza e il distretto militare di residenza nonchè presso l'ospedale militare di Cagliari (per i residenti in Sardegna).

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale e del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la commissione sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale, che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso la direzione di sanità del comando militare territoriale da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando militare stesso (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero, sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa Ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami così composta:

dal maggior generale veterinario, ispettore del Corpo veterinario militare, presidente;

da quattro ufficiali veterinari in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente la commissione disporrà di 30 punti.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che nelle valutazioni dei titoli di studio, scientifici e di carriera non avranno riportato una votazione di almeno 18/30.

Ogni componente la commissione giudicatrice disporrà di 30 punti per ogni prova di esame (scritta, orale e pratiche), ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito in ogni singola prova la media aritmetica espressa in trentesimi dei punti a questa attribuita.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle quattro prove saranno sommate e la somma sarà divisa per quattro per avere il punto di esame.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 5, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria, si moltiplicherà il punto di esame per il coefficiente 5, il prodotto ottenuto sarà sommato al punto di valutazione dei titoli ed il risultato ottenuto da tale somma sarà diviso per 6.

Per ottenere l'idoneità al concorso sarà necessario che i candidati abbiano riportato in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore a 18/30 e, come punto di graduatoria finale, una media non inferiore a 21/30.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 18/30 perderanno il diritto a sostenere le altre.

Art. 10.

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta sulle seguenti materie:

malattie infettive ed infestive degli equini e dei cani; zoonosi;

ispezione degli alimenti di origine animale;

polizia e legislazione veterinaria.

Tale prova scritta avrà luogo in Roma, presso la Scuola del Genio, caserma «E. Rosso», in viale dell'Esercito n. 121, alle ore 8,30, del giorno 21 gennaio 1983.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi degli articoli 5, 6 e 9, dovranno presentarsi, senza alcun preavviso, alla suddetta sede entro le ore 7,30 del giorno prescritto, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento della predetta prova, saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

b) prova orale sugli argomenti riportati nell'allegato 1 al presente decreto;

c) prova pratica di semeiotica e clinica medica e chirurgica su equini designati dalla commissione. In ciascuna delle due prove il candidato, formulata la diagnosi e la prognosi, riferirà su quanto osservato e risponderà alle domande che la commissione riterrà rivolgergli per ciascun caso esaminato;

d) prova pratica di ispezione degli alimenti di origine animale su materiale presentato dalla commissione.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

La prova orale e quelle pratiche si svolgeranno presso il Centro militare di allevamento e rifornimento quadrupedi in Grosseto nei giorni che saranno comunicati agli interessati con lettera raccomandata.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove pratiche dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro quindici giorni dalla data di tali prove, i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato in carta bollata dal sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, in carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 12.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati in servizio, quali dipendenti dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario nell'ordine di graduatoria.

La data di anzianità assoluta nel grado di tenente veterinario in servizio permanente sarà corrispondente a quella di approvazione della graduatoria finale del concorso, mentre l'anzianità relativa sarà determinata dal posto occupato in graduatoria.

All'atto della nomina i vincitori del concorso per tenente veterinario in servizio permanente dovranno assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di almeno otto anni.

Dopo la nomina gli ufficiali di cui sopra frequenteranno presso la Scuola del Corpo veterinario di Pinerolo il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Al termine del predetto corso l'anzianità relativa sarà nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del Corpo veterinario qualora non avessero ancora completato gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1982
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 280

ALLEGATO 1
(art. 10 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVA ORALE

1) *Malattie infettive e parassitarie*

Adenite equina.
Affezioni influenzali degli equini.
Anemia infettiva degli equini.
Brusellosi.
Carbonchio ematico e sintomatico.
Cimurro ed epatite infettiva del cane.
Dermopatie parassitarie.
Farcino criptococcico, linfangite ulcerosa, melicidosi e morva.
Leptospirosi.
Morbo coitale maligno.
Peste equina, bovina e suina.
Piroplasmosi.
Psittacosi.
Rabbia e pseudorabbia (malattia di Aujeszky).
Tetano, Toxoplasmosi.

2) *Ispezione degli alimenti di origine animale*

Ispezione e vigilanza sanitaria delle carni: aspetti tecnici e giuridici.
Le cause della pericolosità degli alimenti.
Le zoonosi parassitarie quali causa di pericolosità delle carni.
Le zoonosi batteriche e virali nella ispezione delle carni a livello del macello.
I microrganismi delle tossinfezioni alimentari: caratteristiche morfologiche e biochimiche.
Le tossinfezioni alimentari (da salmonella, da stafilococco enterotossico, da Clostridium botulinum).
Pesticidi (cloro-organici ed organofosforici), metalli pesanti e metalloidi quali inquinanti delle derrate alimentari; implicazioni sanitarie.
Metodi di conservazione delle carni.
Caratteristiche delle carni fresche e congelate e loro modificazioni durante la conservazione.
Carni in scatola: tecniche di preparazione, contenitori metallici e vernici, ispezione sanitaria.
Ispezione dei lardi, del prosciutto e degli insaccati.
Controllo sanitario dei prodotti della pesca; caratteri distintivi per la determinazione dello stato di freschezza del pesce.
Le uova di gallina: riconoscimento, classificazione qualitativa, conservazione, alterazioni.

3) *Patologia speciale medica*

Orticaria.
Eczema.
Mioglobinuria paralitica del cavallo.
Rachitismo, osteomalacia e osteoporosi.
Miocarditi.
Cardiopatie valvolari croniche (vizi di cuore).
Nozioni generali sullè turbe del ritmo cardiaco.
Shock e sincope.
Aneurisma.
Pleuriti.
Bronchiti.
Congestione ed edema polmonare.
Enfisema polmonare cronico e bolsaggine.
Sindromi coliche degli equini.
Elmintiasi degli equini e dei cani.
Itteri.
Nefriti, nefrosi e sindrome uremica.

4) *Patologia speciale chirurgica e podologia*

Nozioni generali sulle malattie della pelle, della tela sottocutanea, dei muscoli, dei tendini, delle articolazioni e delle ossa.

Malattie degli arti nella specie equina osteiti metacarpiche, metatarsiche e pastorali; osteite della terza falange; sesamoidite distale (podotrochilite cronica); tenite dei flessori e degli estensori delle falangi; artrite cronica; idrartrosi tarsica e del nodello; chiovardo cartilagineo; podoflemmatite (rinfondimento).

Malattie dell'occhio: cheratiti; iridociclocorioidite recidivante (oftalmia periodica), cataratta.

Il piede degli equini: anatomia, fisiologia e difetti.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

ALLEGATO 2
(art. 3 del bando)

Modello di domanda
di ammissione al concorso
(in carta legale)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . appartenente al (distretto militare o reparto) . . . . . . residente a (1) . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. ., chiede di essere ammesso al concorso per la nomina di sei tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario, di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1982.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di trovarsi nella seguente posizione militare (5).

Allega i seguenti documenti (6):

. . . .
. . . .
. . . .

Data . . . . .

Firma . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato, generalità della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed, in caso affermativo, specificare l'Arma ed il reparto di appartenenza, nonchè il periodo in cui abbia adempiuto agli obblighi stessi.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(3951)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto l'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di sesso maschile, anche in servizio militare, che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) non abbiano superato al 31 dicembre 1982 il trentaduesimo anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età;

b) siano in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali ed abbiano statura non inferiore a m 1,63;

c) siano in possesso di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza, in economia aziendale, in economia e commercio, in economia politica, in scienze agrarie, in scienze bancarie e assicurative, in scienze economiche, in scienze economiche e bancarie, in scienze politiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed economiche, in chimica, in chimica industriale, in scienze delle preparazioni alimentari.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari e di allegare i programmi di studio compiuti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema di cui all'allegato 2 al presente decreto, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al comando del reparto od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la sua posizione militare;

l'indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

lo stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine. Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 11.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la sua firma dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo d'ufficio e da dichiarazione del comandante del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del presente bando, i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda un certificato, su carta bollata, attestante la laurea conseguita (con l'indicazione del voto riportato) nonchè i titoli accademici e tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso; pubblicazioni di carattere tecnico-scientifica; certificati attestanti l'attività professionale eventualmente svolta.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

Il Ministro per la difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare od il centro medico legale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il reparto di appartenenza o il distretto militare di residenza nonchè presso l'ospedale militare di Cagliari (per i residenti in Sardegna).

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente), delegato dal direttore dello ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante ed in caso di accettazione il relativo verbale sarà subito trasmesso al Ministero.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni designeranno per la visita due medici fiduciari cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale, che dovrà essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità saranno effettuate presso la direzione di sanità del comando militare territoriale da parte di una commissione composta dal direttore di sanità del comando militare territoriale (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa - Ufficio del Capo del Corpo sanitario dell'Esercito.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che vi abbiano rinunciato saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i concorrenti a visita medica presso il collegio medico legale.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata una commissione per la valutazione dei titoli e per gli esami, così composta:

da un ufficiale generale in servizio permanente del Corpo di commissariato, ruolo commissari, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, appartenenti al predetto Corpo, membri;

da un ufficiale superiore in servizio permanente o da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

I titoli da valutare sono i seguenti:

a) voto di laurea;

b) servizio militare;

c) titoli accademici o tecnici posseduti in aggiunta al titolo richiesto per l'ammissione al concorso;

d) pubblicazioni di carattere tecnico scientifico;

e) attività professionale eventualmente svolta.

Per la valutazione dei titoli sarà assegnato un massimo di dieci punti ripartiti come segue:

4 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);

2 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);

2 punti per i titoli indicati alla lettera *c*);

1 punto per i titoli indicati alla lettera *d*);

1 punto per i titoli indicati alla lettera *e*).

Art. 10.

Gli esami di concorso consisteranno in due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie tecnico-professionali proprie del Corpo di commissariato.

I programmi delle prove di esame sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso la Scuola del Genio, caserma «E. Rosso», in viale dell'Esercito n. 121, *alle ore* 8,30 *dei giorni* 12 *e* 13 *aprile* 1983.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suddetti, alle ore 7,30, muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli aspiranti, per essere ammessi alla prova orale, devono aver riportato in ciascuna delle prove scritte un punto non inferiore a 18/20.

La prova orale avrà luogo presso la Scuola militare dei Corpi di commissariato e di amministrazione in Maddaloni nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

La votazione complessiva sarà stabilita sommando il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle due prove scritte e con il punto conseguito nella prova orale.

I candidati che, qualunque ne sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova, i sottonotati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni in favore de profughi, dei congiunti dei caduti in guerra e degli invalidi di guerra o assimilati:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale per l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter*, su carta bollata, rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 12.

La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 2 in originale o copia autenticata ovvero certificato avente valore di originale, ove non già prodotto ai fini di cui all'art. 4. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio, quali dipendenti dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3), 4) e 5).

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati tenenti in servizio permanente nel Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria finale del concorso.

La loro anzianità relativa è determinata secondo l'ordine di graduatoria.

All'atto della nomina a tenente in servizio permanente, i concorrenti debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo minimo di otto anni.

I vincitori del concorso, dopo la nomina a tenente in servizio permanente frequenteranno un corso applicativo non inferiore a sei mesi presso la Scuola militare dei Corpi di commissariato e di amministrazione.

Al termine del corso applicativo l'anzianità relativa dei tenenti che hanno superato il corso stesso sarà nuovamente determinata in base alla media del punteggio conseguito nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del Corpo di commissariato, ove debbano completare ancora gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1982
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 281

ALLEGATO 1
(art. 10 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Due prove scritte, vertenti entrambe sulle materie tecnico-professionali previste per la prova orale e precisamente:

prima prova: trattazione di un argomento sul diritto civile e commerciale, ovvero sul diritto amministrativo, ovvero sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

seconda prova: trattazione di un argomento riguardante l'economia politica, ovvero la scienza delle finanze, ovvero la geografia economica.

Tempo a disposizione: 8 ore.

PROVA ORALE

Diritto civile e commerciale

Nozioni generali del diritto. Partizioni del diritto. Le fonti del diritto in generale.

La persona fisica. Capacità della persona fisica. Cause modificative della capacità. Sede della persona fisica. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Persone giuridiche. Associazioni e fondazioni.

Fatti giuridici. Il negozio giuridico. Elementi essenziali, naturali ed accidentali del negozio giuridico.

Diritto di famiglia. Il matrimonio. Rapporto personale fra i coniugi. Regime patrimoniale della famiglia. Il diritto agli alimenti.

Filiazione. Istituti protettivi dei minori, degli emancipati, degli interdetti, degli inabilitati.

Diritto successorio. I legittimari.

Successione legittima e testamentaria. La divisione fra i coeredi.

Diritti reali. Proprietà e condominio. Diritti limitati di godimento. Il possesso.

Le obbligazioni: nozioni generali e distinzioni. Fonti delle obbligazioni. I soggetti delle obbligazioni. Tutela ed estinzione delle obbligazioni.

Obbligazioni da contratto. Elementi, distinzioni, formazione modificazione dei contratti. I contratti speciali. Fatti illeciti. Altre fonti di obbligazioni. Pubblicità degli atti guridici. Prove dei diritti.

Diritto del lavoro. Lavoro autonomo e subordinato Impresa agraria e rapporti connessi.

Tutela del diritto.

Nozioni di impresa e di imprenditore. L'impresa economica e l'impresa commerciale. L'imprenditore. Collaboratori dello imprenditore.

Commercianti. Società commerciali. Associazioni in partecipazione. Società cooperative. Mutue d'assicurazione.

Azienda commerciale. Ditta, marchio, concorrenza sleale. Diritto delle opere d'ingegno. Invenzioni e brevetti.

Titoli di credito. La cambiale. Assegni bancari e circolari. Titoli dei magazzini generali. Titoli di società.

Concordato preventivo. Amministrazione controllata. Fallimento. Concordato di fallimento. Fallimento delle società commerciali. Bancarotta.

Diritto costituzionale

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico statale. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato democratico. Lo Stato di diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il principio della divisione dei poteri. Origine, storia e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della nuova Costituzione italiana. Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Struttura e composizione delle Camere. Sistemi elettorali. Il Governo. Le Regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali.

Diritto amministrativo

La pubblica amministrazione. Il diritto amministrativo. Le fonti.

I soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e persone giuridiche. Enti pubblici. Enti autarchici.

Gli oggetti del diritto amministrativo. Beni demaniali. Beni patrimoniali. Beni dei privati: servitù, limiti, espropriazioni.

I rapporti di diritto amministrativo. I fatti giuridici. Il tempo e il suo computo legale. Lo spazio e le misure legali.

Gli atti amministrativi. Invalidità, annullamento, revoca.

La responsabilità delle pubbliche amministrazioni. La responsabilità dei privati verso la pubblica amministrazione.

L'organizzazione amministrativa in generale. Lo Stato e le amministrazioni minori. L'autarchia.

Organi e uffici delle persone giuridiche pubbliche. Ordinamento gerarchico. Funzionari ed impiegati.

Rapporto di pubblico impiego. Diritto a pensione.

Amministrazione attiva centrale. Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri. Ministri e sottosegretari di Stato. Organi ausiliari. Amministrazione consultiva centrale. Consiglio di Stato. Organi collegiali speciali. Avvocatura dello Stato.

Amministrazione locale. Decentramento amministrativo. La regione. La provincia. Il comune.

Il prefetto ed il consiglio di prefettura.

Le intendenze di finanza e gli uffici finanziari esecutivi.

Gli enti parastatali.

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi.

Guarentigie giurisdizionali contro gli atti amministrativi.

I tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato.

Economia politica

Fondamenti della scienza economica. Bisogni. Beni. Il mercato e lo scambio. Domanda.

Produzione. Fattori della produzione. Offerta. Monopoli, coalizioni industriali.

Capitale. Redditi. Risparmio. Proprietà. Rendita fondiaria.

Salario e le sue leggi. Sindacati operai e scioperi. Varie forme di salario. La legislazione sociale.

Interesse e sconto. Moneta. Sistemi monetari. Biglietti di banca e di Stato. Credito. Banche.

Banca di emissione. Politica monetaria. Mercato monetario. Corso forzoso. Inflazione.

Commercio internazionale. Dazi di esportazione Protezionismo. Clearing. Dumping. Disciplina del commercio internazionale.

Bilancia dei pagamenti. Trasferimenti dei capitali. Cambio. Arbitraggio. Fondo monetario internazionale e banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

Ordinamento monetario italiano. Organi governativi per la regolazione dei cambi e delle valute estere. La liberazione degli scambi.

Fluttuazione economica. Crisi. La politica economica anticiclo e la prima occupazione.

Il concetto di organizzazione internazionale. Struttura tipica. Costituzione, organizzazione, finalità delle principali organizzazioni internazionali: O.N.U., O.E.C.E., COMECON, O.C.S.E., C.E.C.A., C.E.E., C.E.E.A., N.A.T.O., Patto di Varsavia.

Scienza delle finanze

I soggetti dell'economia finanziaria. I bisogni pubblici ed i mezzi per soddisfarli.

Entrate e spese ordinarie e straordinarie.

Le entrate patrimoniali.

Le tasse. Formazione delle tariffe.

Le imposte: dirette ed indirette, reali e personali, proporzionali e progressive.

Percussione, traslazione, incidenza, evasione e rimozione dell'imposta.

Le entrate straordinarie. Il debito pubblico. L'emissione di carta moneta e corso forzoso.

Le spese pubbliche. Principali categorie.

L'organizzazione finanziaria dello Stato.

Geografia economica

Gli elementi naturali sotto l'aspetto economico (terra, aria, acqua). I fattori fondamentali della produzione e del commercio.

Le vie di comunicazione e di scambio.

I principali vegetali utili all'uopo: cereali, legumi, piante zuccherine, oleose, nervine, foraggere, industriali, prodotti ortofrutticoli. Distribuzione geografica, produzione, consumo, correnti e scambi.

I principali animali utili all'uomo. Prodotti, scambi, industrie relative, con particolare riguardo alla produzione, commercio e consumo delle carni, lana e seta.

Principali materie prime minerali, con particolare riferimento ai combustibili solidi e liquidi. Produzione e scambi.

L'agricoltura, l'allevamento del bestiame da macello e la pesca in Italia. L'industria in Italia con particolare riguardo ai rami alimentari, tessile dei cuoiami e delle materie plastiche.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

Fondamento ed importanza amministrativa e costituzionale della legge sulla contabilità generale dello Stato. Il patrimonio dello Stato. Beni demaniali o beni patrimoniali, beni immobili e mobili, disponibili ed indisponibili.

Contratti. Principi fondamentali. Pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso e loro procedimento. Trattativa privata.

Condizioni generali relative ai contratti dello Stato. Capitolati d'oneri. Parere del Consiglio di Stato. Limiti.

Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e contratti.

Trascrizione dei contratti. Collaudi. I servizi ad economia.

La ragioneria generale dello Stato. La direzione generale del tesoro. Tesoreria centrale. Tesoreria provinciale, uffici provinciali del Tesoro.

Anno finanziario. Residui attivi e passivi. Bilancio di previsione dello Stato. Aggiunte e variazioni.

Entrate dello Stato. Quietanze degli agenti di riscossione e dei tesorieri. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, pagamento. Mandati diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse.

Agenti contabili dell'amministrazione. Cauzioni. Casse dello Stato. Controllo e verificazioni.

Movimenti dei fondi. Vaglia del Tesoro.

Buoni ordinari del Tesoro. Servizio del portafoglio. Contabilità speciali.

Responsabilità degli enti contabili e dei pubblici funzionari. Conti giudiziali.

Funzione giurisdizionale della Corte dei conti. Giudizio di conto e giudizio di responsabilità. Rendiconto generale consuntivo.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

ALLEGATO 2
(art. 3 del bando)

Modello di domanda
di ammissione al concorso
(in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . (provincia di .) il . . appartenente al (distretto militare o reparto) . . . . . residente a (1) . (provincia di . . .) via n. . ., chiede di essere ammesso al concorso per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissari, dell'Esercito, di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1982.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe o ammogliato con o senza prole o vedovo con o senza prole (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali (4);

di trovarsi nella seguente posizione militare (5).

Allega i seguenti documenti (6) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famigila del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Se ammogliato, generalità complete della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed, in caso affermativo, specificare l'Arma ed il reparto od ente di appartenenza, nonché il periodo in cui abbia adempiuto agli obblighi stessi.

(6) Quelli previsti dall'art. 4 del bando.

(3952)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651134/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.